

OK
~~DEFINITIVO~~

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 16 del 07 Agosto 2009.

Noni
prospetto
pag.

Il giorno 07 Agosto 2009, alle ore 17.30, giusta convocazione del 04/08/2009, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Ing. Giuseppe Casatello, il Vice Presidente Dott. Vito Santoro, il Componente Ing. Giovanni Matichecchia.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: Il Presidente Dott. Francesco Damiano Menna, i Componenti Dott. Raffaele Amodio e Dott. Luciano Latartara.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione il Dott. Pietro Carallo.

Preliminarmente il Consiglio prende in esame ed approva i seguenti verbali delle sedute precedenti:

n° 04 dell'11/03/2009; n° 05 del 20/03/2009; n° 06 del 25/03/2009; n° 07 del 30/03/2009; n° 08 del 08/04/2009; n° 09 del 21/04/2009; n° 10 del 27/04/2009; n° 11 del 14/05/2009; n° 12 del 25/05/2009; n° 13 del 08/06/2009; n° 14 del 19/06/2009; n° 15 del 17/07/2009.

Prima di passare all'esame ed alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, il Presidente dà ai presenti le seguenti comunicazioni su materie di interesse aziendale:

- A) Esiti del mandato, affidato al Presidente con deliberazione del C.d.A. n° 64 del 17/07/2009, finalizzato all'individuazione di un'eventuale soluzione transattiva, di convenienza per la Società, relativamente alle vertenze intentate dagli ex Amministratori della stessa Arch. Carlo Boschetti, Sig. Francesco Ippolito, Dott. Massimiliano Russo, Sig. Alberto Messinese, Sig. Domenico Abrescia. Il Presidente informa i presenti che gli esiti di tale verifica, almeno per ciò che concerne i Consiglieri che hanno ottenuto sentenza di

N

primo grado favorevole, sono stati negativi. La proposta di transazione avanzata dall'Avv. Moretti per conto dei suoi assistiti Boschetti e Ippolito, infatti, avrebbe comportato per la Società, qualora fosse stata accolta, un minor esborso dell'ordine di poche centinaia di Euro, a fronte di un impegno alla rinuncia alla facoltà di proposizione di ricorso in appello. Considerato che questo Consiglio di Amministrazione sta agendo in regime di *prorogatio* e che il termine per l'eventuale proposizione di un ricorso in appello è molto probabile che scada sotto la gestione di un nuovo Organo amministrativo, si è ritenuto corretto non limitare l'ambito di gestione del nuovo C.d.A. a fronte di un risparmio per la Società assolutamente simbolico, pur ribadendo che questo Consiglio di Amministrazione non proporrà ricorso in appello, sulla scorta di quanto opinato dal proprio Legale Avv. Nicola Nardelli. Tali conclusioni non valgono anche per la posizione del Sig. Domenico Abrescia, soccombente nel primo grado di giudizio, che è differente dalle altre e della quale si riferisce al punto 2) dell'ordine del giorno della presente seduta consiliare.

- B) Il Presidente informa i presenti che il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha emanato in data 11 Maggio 2009 un decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 Giugno 2009), attraverso il quale detta le modalità per procedere all'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione di interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa finalizzati al sostegno e allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai sensi della Legge n. 133/2008 e della Legge n. 211/92. I soggetti proponenti hanno l'obbligo di presentare alle rispettive regioni, entro 60 giorni dalla medesima data, una documentazione preliminare dell'intervento che intendono proporre, affinché ciascuna amministrazione regionale possa esprimere, nei successivi 40 giorni, delle priorità nell'ambito delle proposte ricadenti nel territorio di rispettiva pertinenza. L'inadempienza a tale obbligo comporterà, da parte del Ministero delle Infrastrutture, l'irrevocabile esclusione dell'istanza presentata dal soggetto proponente con la conseguente perdita dei finanziamenti statali. Allo scopo di offrire all'Amministrazione

Comunale la possibilità di accedere ad un importante finanziamento posto a carico del bilancio statale nella misura del 60% della spesa prevista, questa Presidenza ha ritenuto di poter utilizzare la progettazione preliminare già a suo tempo commissionata allo Studio Start degli Ingegneri Tonti e Tomassi per avanzare la candidatura della Città di Taranto a beneficiare di contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di un collegamento mediante metropolitana di superficie tra il quartiere Paolo VI e la zona Cimino, integrata da una rete tranviaria da creare nella vasta area del citato quartiere. Pertanto, in data 28 luglio u.s. è stata presentata alla Regione Puglia una proposta di finanziamento, completa di documentazione preliminare dell'intervento, prodotta ai sensi del sopra citato decreto ministeriale e sottoscritta anche dal Consorzio Trasporti Pubblici S.p.A., per mera adesione, in esecuzione di quanto previsto da un protocollo di intesa a suo tempo sottoscritto allo scopo di creare sinergie nell'accesso a pubblici finanziamenti.

Completata l'informativa, si passa all'esame ed alla discussione dei punti posti all'odierno Ordine del giorno:

Punto 1: **PRESA ATTO REPORT ECONOMICO AL 31/03/2009.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

La Direzione Amministrativa ha approntato l'allegato Report economico aziendale riferito al 1° trimestre del 2009.

Il citato documento evidenzia, per il periodo di riferimento, un risultato di gestione positivo, ossia un utile di esercizio infra-annuale pari a € 103'430,87 il quale, proiettato per l'intero anno 2009, lascerebbe prevedere un utile di esercizio di oltre 400'000,00 Euro. Tale risultato di periodo appare particolarmente positivo se si considera che su di esso non hanno inciso, al contrario degli anni precedenti, i corrispettivi per linee sociali improduttive dovuti contrattualmente dal Comune di Taranto, i quali, sebbene fatturati, sono stati detratti extra-contabilmente e



saranno restituiti al Civico Ente qualora il positivo risultato di gestione infra-annuale restasse tale sino al termine dell'esercizio.

Vi è da aggiungere, al riguardo, che il risultato positivo atteso per l'esercizio in corso è suscettibile di variazioni anche significative, tenuto conto che il periodo cui esso è riferito è limitato ad un solo trimestre.

Si propone, pertanto, di prendere atto ed approvare l'allegato Report economico, per la successiva trasmissione al Socio unico Comune di Taranto.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di approvare l'allegato Report economico al 31/03/2009, che si chiude con un risultato positivo pari a € 103'430,87.
- 2) Di disporre la trasmissione del suddetto Report al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 71 del registro.

Si dà atto che alle ore 17.45 il Componente Ing. Giovanni Matichecchia si
allontana definitivamente per ragioni personali.

Punto 2: DECISIONI GIUDIZIARIE SUI RICORSI DEGLI EX AMMINISTRATORI DELL'AMAT AVVERSO LA REVOCA DEL MANDATO. SIG. DOMENICO ABRESCIA. DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con deliberazione del 15/11/2005 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decise:
 - 1) **la revoca immediata del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. composto dai sigg.ri:**

α

- Sig. Enzo Manco – Presidente;
 - Dott. Domenico Abrescia – Vice-Presidente;
 - Arch. Carlo Boschetti – Componente;
 - Sig. Alberto Messinese - Componente;
 - Dott. Ugo Fortunato Troncone - Componente;
 - Sig. Antonio Citrea - Componente;
 - Dott. Massimiliano Russo - Componente;
 - Sig. Antonio Ranucci - Componente;
 - Sig. Francesco Ippolito – Componente.
- 2) la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
- Sig. Enzo Manco – Presidente;
 - Dott. Saverio Creazzo – Vice Presidente;
 - Dott.ssa Marina Riberti – Componente
 - Avv.to Donato Salinari - Componente;
 - Dott. Pietro Lospinuso - Componente;
- Con deliberazione del 14/02/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A., a seguito della mancata accettazione della nomina da parte dell'Avv.to Donato Salinari e del Dott. Pietro Lospinuso, dispose:
- 1) la ratifica della nomina del dott. Giuseppe Bianco, in sostituzione di uno dei componenti rinunciatari, operata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. n° 1 del 16/01/2006, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 21, comma 4, dello Statuto Sociale e ai sensi dell'art. 2386 del c.c., giusta segnalazione del Socio Unico Comune di Taranto;
 - 2) l'elevazione a 7 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione AMAT S.p.A.;
 - 3) la nomina, quali componenti il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., dei signori Ugo Troncone, Antonio Ranucci ed Antonio Citrea, considerato che essi figuravano tra i precedenti amministratori revocati con deliberazione del 15/11/2005 che nel corso di tale seduta votarono a favore della ratifica dell'atto di intesa sottoscritto in data 10/11/2005 tra Sindaco di Taranto e Presidente dell'AMAT S.p.A..
- Con atto di citazione notificato in data 06/02/2006, il sig. Domenico Abrescia, rappresentato dall'avvocato Enzo Sapia, convenne l'AMAT S.p.A. ed il Comune di Taranto innanzi al Tribunale civile di Taranto,

chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di Consigliere di amministrazione, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore individuati nella fattispecie del danno patrimoniale, lesione all'immagine e danno esistenziale, per un importo complessivo di € 199'488,46 oltre interessi, rivalutazione e le spese di giudizio;

- Per tale giudizio l'AMAT S.p.A. affidò la sua difesa all'avvocato Nicola Nardelli, che contestò l'assunto della controparte e chiese il rigetto della pretesa attorea;
- Con sentenza n° 922 del 24/04/2009, depositata il 22/06/2009 e notificata il 26/06/2009, il Tribunale di Taranto ha dichiarato il rigetto della domanda proposta dal sig. Domenico Abrescia, condannandolo a rifondere la somma di € 4'605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali;
- Con nota del 16/07/2009 l'avvocato Emilio Battaglia, in nome e per conto del sig. Domenico Abrescia ha rappresentato la proposta di addivenire ad un bonario componimento della vicenda prima di intentare un nuovo giudizio, poiché il Tribunale adito, con la sentenza n° 922 del 24/04/2009, seppure abbia rigettato la domanda di annullamento della delibera assembleare impugnata per l'Abrescia, non si è espresso in merito alla domanda risarcitoria;
- il legale aziendale Avv. Nicola Nardelli, invitato a declinare le proprie valutazioni in merito alla proposta dell'avvocato Emilio Battaglia, ha espresso parere favorevole alla definizione bonaria della vertenza, auspicando che l'Abrescia riduca le proprie pretese economiche ad un importo di € 40.000,00, con totale compensazione delle spese di giudizio (€ 4'605,00, oltre IVA, CAP ed il rimborso secondo tariffa delle spese generali);
- Il parere reso dal legale aziendale si inserisce nel solco delle considerazioni dallo stesso già formulate in occasione dell'esame delle posizioni degli ex amministratori Boschetti, Ippolito, Russo e Messinese, poi poste a base dell'adozione della deliberazione del C.d.A. n° 64 del 17/07/2009, in favore dei quali il Tribunale di Taranto, con sentenze nn.

922 e 731 del 24/04/2009, ha riconosciuto l'assenza di giusta causa nella delibera assembleare di revoca del Consiglio di Amministrazione ed ha condannato l'AMAT S.p.A. a pagare a ciascuno di essi le somme dovute a titolo di risarcimento per i mancati redditi conseguiti dalla revoca fino alla scadenza naturale del mandato e a rifondere agli stessi parte delle spese di giudizio, oltre a IVA, CAP e spese generali;

- Sintetizzando tutto quanto sopra esposto, si può pertanto rappresentare la seguente situazione riferita al sig. Abrescia:

Ricorrente	Esito giudizio	Somma complessiva richiesta nella citazione	Indennità mensile spettante per l'espletamento della carica di Vice Presidente	Somma spettante dal 15/11/2005 al maggio 2007	Somma suggerita dal legale aziendale in vista del bonario Componento (con totale compensazione delle spese di giudizio)
Sig. Domenico Abrescia	Rigetto e condanna a rifondere vs. AMAT € 4'605,00 oltre IVA e CAP e Spese Generali	€ 199'488,46	€ 2'537,87	€ 46'950,59	€ 40'000,00

- Esaminata la relazione che precede;
- Esaminata la corrispondenza intercorsa con l'Avv. Nicola Nardelli, difensore dell'AMAT S.p.A.;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a verificare la possibilità di concordare con la controparte una soluzione transattiva che preveda la corresponsione in favore del Sig. Abrescia di una somma massima di € 30'000,00, con compensazione delle spese legali e rinuncia da parte dell'AMAT alla rivalsa delle

spese legali di importo pari a € 4'605,00, come da sentenza del Tribunale;

- 2) Di predisporre e trasmettere una relazione da inviare alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, quantificando il presunto danno erariale;
- 3) Di inoltrare istanza alla OSL, trattandosi di debito riveniente da fatti pregressi, tesa al riconoscimento del debito (nella misura prevista dalla procedura di risanamento dell'Ente) ed al conseguente inserimento dello stesso nella massa passiva.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 72 del registro.

Punto 3: **MODIFICHE ALL'ACCORDO SUL PREMIO DI RISULTATO (ANNUALITÀ 2008 DEL PERSONALE DELLA SOSTA - MENSILIZZAZIONE DEL PROGETTO n° 2 – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI DEL TESTO DELL'ACCORDO). RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE.**

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Lo scorso 31/07/2009, presso la sede della Società, si è tenuto un incontro tra la Direzione aziendale e tutte le Segreterie aziendali delle OO.SS. in materia di:

- 1] Premio di risultato 2008 per il personale della sosta tariffata;
- 2] Richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il rilascio della "Carta di qualificazione del conducente";
- 3] Verifica semestrale congiunta Azienda-OO.SS. sullo stato di attuazione dei progetti e sui risultati raggiunti in materia di Premio di risultato 2008-2012 di tutto il personale destinatario;

Relativamente al primo punto, l'incontro ha concluso un confronto avviatosi a seguito di specifica richiesta in tal senso, pervenuta da un nutrito numero di dipendenti impiegati nella gestione della sosta tariffata, tesa ad integrare l'Accordo sottoscritto in materia di Premio di risultato 2008-2012 nella parte in cui non prevedeva, relativamente all'annualità 2008,

erogazioni a titolo di Premio di risultato in favore del personale del settore sosta tariffata.

L'accordo intervenuto con tutte le Sigle sindacali, fatta eccezione per la CGIL, prevede, a chiusura dell'annualità 2008, la corresponsione a tutto il personale impiegato nel servizio della sosta tariffata di una quota pari al 40% del Premio calcolato per il medesimo esercizio 2008.

Relativamente al secondo punto, ovvero la richiesta avanzata da tutte le Sigle sindacali aziendali, di ottenere il rimborso del costo sostenuto per l'ottenimento del "certificato di qualificazione del conducente", autorizzazione che ha sostituito il vecchio foglio K, è stata proposta alle OO.SS. presenti la sottoscrizione di una possibile ipotesi di accordo (allegato n° 2 al verbale di incontro) che potesse disciplinare l'intera materia ed, in particolare, il rimborso delle spese sostenute in prima applicazione, le modalità di rimborso dei successivi rinnovi (che avverranno con cadenza quinquennale) ed, infine, la disponibilità dell'Azienda a farsi carico, in tutto o in parte, dell'organizzazione e degli oneri connessi agli interventi formativi necessari al mantenimento dei titoli abilitativi. Al riguardo le OO.SS. hanno unitariamente richiesto di estendere a tutto il personale di guida anche il beneficio del rimborso delle spese sostenute per il rinnovo della patente di guida, istituto contrattuale aziendale precedentemente esistente, ma disdetto per i nuovi assunti a partire dall'aprile 1997. Pur avanzando unitariamente tale ulteriore richiesta, la FILT-CGIL non ha inteso raggiungere alcun accordo sulla materia, mentre le altre cinque Sigle sindacali (FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-TRASPORTI e SINAI) hanno sottoscritto il testo dell'ipotesi di accordo.

Relativamente al terzo punto, ovvero l'opportunità di apportare alcune modifiche ed interpretazioni al testo dell'accordo sul Premio di risultato, in riscontro ad una specifica richiesta delle OO.SS. formulata nel corso dei precedenti incontri, l'Azienda avanza una proposta di mensilizzazione delle erogazioni previste dal progetto n° 2. Rappresenta, inoltre, la necessità di apportare due modifiche di tipo interpretativo al testo dell'Accordo sottoscritto in data 11/03/2009, con riferimento all'istituto dell'aspettativa non retribuita ed alle modalità di quantificazione dei ricavi complessivi annuali previsti in alcuni progetti del Premio di risultato, rinviando, per il dettaglio, all'allegato n° 1 al verbale di incontro del 31/07/2009.

Tanto premesso e considerato si propone:

- 1] di ratificare l'accordo raggiunto in materia di erogazione di una quota del 40% del premio di risultato riferito all'annualità 2008 in favore del personale impiegato nel servizio della sosta tariffata, autorizzando gli uffici preposti a procedere al calcolo ed all'erogazione delle somme spettanti a ciascuno dei dipendenti interessati;
- 2] di ratificare l'accordo raggiunto in materia di erogazione mensile, salvo conguaglio annuale sulla scorta dei conteggi effettuati sui dati definitivi, delle somme scaturenti dall'applicazione del Progetto n° 2 del Premio di risultato, sulla base dei dati parziali mensilizzati dei parametri posti a base del calcolo del premio stesso, nonché in merito alle due modifiche di tipo interpretativo del testo dell'Accordo dell'11/03/2009, come risultanti dall'allegato n° 1 al verbale del 31/07/2009;
- 3] di rinviare ogni decisione sulla proposta di definizione della materia dei certificati di qualificazione del conducente al termine dei dovuti approfondimenti sulle nuove richieste avanzate dalle OO.SS..

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il verbale di incontro Azienda - OO.SS. dello scorso 31/07/2009 ed i relativi allegati;
- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto il codice civile e lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1)** di ratificare l'accordo raggiunto in materia di erogazione di una quota del 40% del premio di risultato riferito all'annualità 2008 in favore del personale impiegato nel servizio della sosta tariffata, autorizzando gli uffici preposti a procedere al calcolo ed

all'erogazione delle somme spettanti a ciascuno dei dipendenti interessati;

- 2) di ratificare l'accordo raggiunto in materia di erogazione mensile, salvo conguaglio annuale sulla scorta dei conteggi effettuati sui dati definitivi, delle somme scaturenti dall'applicazione del Progetto n° 2 del Premio di risultato, sulla base dei dati parziali mensilizzati dei parametri posti a base del calcolo del premio stesso, nonché in merito alle due modifiche di tipo interpretativo del testo dell'Accordo dell'11/03/2009, come risultanti dall'allegato n° 1 al verbale del 31/07/2009;
- 3) di ratificare l'ipotesi di accordo in materia di rimborso delle spese sostenute per il Certificato di qualificazione del conducente, così come formulata, sottoscritto da tutte le OO.SS. aziendali tranne la FILT-CGIL e dando mandato alla Direzione aziendale di procedere al rimborso delle spese già sostenute per il conseguimento del certificato di qualificazione del conducente;
- 4) di non accogliere la richiesta di riconoscere il rimborso delle spese per il rinnovo della patente al personale non beneficiario dell'accordo in materia, a suo tempo disdettato.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 73 del registro.

Punto 4: RIMBORSO ECONOMALE DI CUI AL RENDICONTO AL 31/07/2009

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che presso la Società è costituito un servizio di cassa interno per il pagamento delle minute spese economiche;
- che il predetto servizio di cassa interno è disciplinato da apposito regolamento, approvato con deliberazione n° 47 del 27/06/2007;
- che l'art. 13 del summenzionato regolamento prevede che la dotazione dell'Economo aziendale, reintegrabile durante l'esercizio con frequenza mensile, salvo che l'entità delle spese sostenute non determini la necessità di una più frequente ricostituzione della dotazione, è pari a € 10.000,00=;
- vista la richiesta presentata dall'Economo aziendale, tesa ad ottenere il rimborso delle somme rivenienti dal seguente rendiconto di spesa: da

registrazione di prima nota n° 261 del 01/07/2009 a registrazione di prima nota n° 309 del 31/07/2009, per complessivi € 6.124,26;

- constatato che le predette spese economali sono debitamente corredate dei documenti giustificativi vistati dal Direttore Amministrativo;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)** Di autorizzare l'emissione di mandato di pagamento in favore dell'Economo aziendale per l'importo di € 6.124,26, relativo alle spese economali effettuate dal medesimo Economo nel periodo sopra indicato, come risultante dal connesso rendiconto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 74 del registro.

Punto AGGIUNTIVO: **PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, n. 102, DI CONVERSIONE DEL D.L. 1 LUGLIO 2009, n. 78 ("PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHÉ PROROGA DEI TERMINI"). CONSEGUENZE SULLA SOCIETÀ IN MATERIA DI ASSUNZIONI DI PERSONALE, CONFERIMENTI INCARICHI E CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.**

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Il Supplemento Ordinario n° 140 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 179 del 4 agosto 2009 ha pubblicato la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

Il suddetto provvedimento contiene diverse prescrizioni applicabili all'AMAT S.p.A., in quanto controllata dal Comune di Taranto ed affidataria diretta di una parte preminente dei servizi svolti. In particolare, l'articolo 19 del D.L. n° 78, come modificato dalla legge di conversione, introduce un comma 2-bis all'art. 18 della legge 133/2009, il quale aveva già varato norme stringenti in materia di procedure da osservare nelle assunzioni di personale delle società pubbliche. Il citato comma 2-bis introduce norme limitative alle assunzioni di personale e provvedimenti di contenimento del costo del lavoro rivolte anche alle società a partecipazione pubblica locale, totale o

di controllo, che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici senza gara.

Si riporta, di seguito, il nuovo testo dell'art. 18 della legge 133/2008, come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78:

Legge 6 agosto 2008, n. 133

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante

disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento Ordinario n. 196)
...omissis...

Capo VI

Liberalizzazioni e deregolazione

Art. 18.

Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

Art. 19

...omissis...

Dall'esame del suddetto comma 2-bis si ricava che:

A] Le disposizioni che stabiliscono a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 divieti e limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, qual è appunto l'AMAT. Tale disposizione impone alle società l'onere di verificare le prescrizioni vigenti per le proprie amministrazioni controllanti al fine di individuare il regime ad esse applicabile, estendendo, in buona sostanza, alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche ed affidatarie dirette di servizi di pubblica utilità il medesimo regime in vigore per le amministrazioni controllanti. Le disposizioni applicabili alle amministrazioni controllanti contenenti divieti e limitazioni alle assunzioni possono trovare origine in disposizioni di legge nazionali o regionali, in eventuali disposizioni proprie della singola amministrazione ed, ancora, in disposizioni connesse al rispetto o meno del patto di stabilità da parte degli enti. Essendo la norma entrata in vigore il 1° luglio 2009 ed essendo assai probabile che la norma limitativa riguardi il momento della costituzione del rapporto di lavoro, i predetti divieti e limitazioni dovrebbero applicarsi a tutte le situazioni perfezionatesi successivamente a tale data e ciò a prescindere dalla data di inizio delle eventuali procedure di selezione. Nell'accezione di assunzioni, in attesa di chiarimenti, è prudentiale

ricomprensione anche quelle non a tempo indeterminato, ossia con contratti a tempo determinato, stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.

B] Le società indicate al punto A] adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Anche qui, come per i divieti e le limitazioni, occorre preventivamente individuare le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni controllanti, onde procedere agli eventuali adeguamenti delle politiche del personale praticate a livello aziendale. Detto adeguamento dovrebbe essere riferito alle politiche del personale praticate a livello aziendale ed escludere e salvaguardare, di conseguenza, quanto concordato a livello nazionale.

C] Ad un successivo decreto del Ministero dell'Economia, da emanarsi entro il prossimo 30 settembre, è demandata la definizione delle modalità e della modulistica per realizzare l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali.

Da quanto sopra rappresentato si ricava che le prescrizioni introdotte dai primi due capoversi del comma 2-bis dell'art. 18, ovverosia quanto indicato ai punti A] e B] del commento riportato sopra, sembrano avere portata immediatamente precettiva, con conseguente immediata applicabilità delle stesse, mentre l'applicazione della norma di cui al terzo capoverso, sintetizzato al punto C] del commento è sospesa sino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia.

Considerata la portata restrittiva della disposizione in esame, appare necessario chiedere al Comune di Taranto, tempestivamente e formalmente, di conoscere le disposizioni per esso vigenti in tema di divieti e limitazioni nelle assunzioni e di contenimento dei costi del personale.

Per tutto il tempo necessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto e

per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, si ritiene doveroso procedere alla sospensione di tutte le procedure in corso rivolte alla selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.). Si ritiene, inoltre, opportuno rinviare ogni ulteriore decisione alla definizione del quadro normativo di riferimento che potrà realizzarsi con l'acquisizione dei dati e notizie che si richiederanno al Comune di Taranto.

Firmato: Il Direttore Amministrativo – Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale – Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visti il codice civile e lo Statuto della Società;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1)** Di chiedere al Comune di Taranto, tempestivamente e formalmente, di conoscere le disposizioni per esso vigenti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, ai fini di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 18 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 25/06/2008, n° 112, introdotto dall'art. 19 del D.L. n° 78, come a sua volta modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 103.
- 2)** Di sospendere, per tutto il tempo necessario ad inquadrare compiutamente la portata delle limitazioni alle assunzioni cui è già sottoposto il Comune di Taranto, oltre che per conoscere le disposizioni vigenti per il medesimo Ente in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, tutte le procedure in corso rivolte alla

selezione di personale finalizzate all'assunzione in servizio con ogni forma contrattuale (tempo indeterminato, tempo determinato, contratti stagionali, di apprendistato, di somministrazione, di collaborazione a progetto, ecc.).

- 3)** Di rinviare ogni ulteriore decisione alla definizione del quadro normativo di riferimento che potrà realizzarsi con l'acquisizione dei dati e notizie che si richiederanno al Comune di Taranto.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 75 del registro.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 20.00.

L.C.S.

IL SEGRETARIO
(Dott. Pietro Carallo)

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)